

N. 03168/2010 REG.SEN.
N. 00129/2007 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 129 del 2007, proposto da:

PIANTA Nelda Gabriella, rappresentata e difesa dall'avv. Gian Luigi Rota di Milano e dall'avv. Giuseppe Rusconi di Lecco, elettivamente domiciliata in Milano, presso la segreteria del TAR, dapprima in via Conservatorio 13, ora in via Corridoni 39

contro

COMUNE di TIRANO, in persona del capo Area Tecnica ing. Paolo Clementi, rappresentato e difeso dall'avv. Giordana Caelli di Sondrio e dall'avv. Cristina Pototschnig di Milano, elettivamente domiciliato presso lo studio della seconda in Milano, piazzetta Guastalla 15

per l'annullamento

della variante al PRG adottata ed approvata, ai sensi della legge regionale n. 23 del 1997, con deliberazioni di consiglio comunale 3 aprile 2006 n. 14 e 30 settembre 2006 n. 40, per la localizzazione di alcune opere pubbliche e di interesse pubblico, nella parte relativa all'intervento di sistemazione del contesto Santuario-Santa

Perpetua (punto 2 dell'ordine del giorno).

Visto il ricorso, notificato il 27/28.12.06, depositato il 19.1.07;

Vista la memoria di costituzione e difesa del Comune;

Vista la memoria della ricorrente;

Visti atti e documenti di causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 26 maggio 2010, relatore il dott. Carmine Spadavecchia, l'avv. Rota e (per delega dell'avv. Pototschnig) l'avv. Gianmaria Lapicciarella;

Considerato quanto segue in

FATTO e DIRITTO

1. Con deliberazioni consiliari 3 aprile 2006 n. 14 e 30 settembre 2006 n. 40 il Comune di Tirano ha adottato e approvato, con procedura accelerata ai sensi della legge regionale n. 23 del 1997, una variante al piano regolatore generale per la localizzazione di alcune opere pubbliche e di interesse pubblico.
2. La ricorrente, agendo come proprietaria degli immobili distinti in catasto al foglio 29, mappali 300 sub 1-2, 296, 310 sub 3, 384, 291, 294, ha impugnato la variante nella parte riguardante l'intervento di "sistemazione del contesto Santuario-Santa Perpetua".
3. Il progetto prevede, tra l'altro, un percorso (denominato "sentiero del pellegrino") che, partendo dalla piazza della basilica della Madonna di Tirano, attraversa il mappale n. 331 della ricorrente, oltrepassa il torrente Poschiavino e, superando un dislivello di 116 metri lungo un itinerario in forte pendenza, sale alla chiesetta denominata "Xenodochio di Santa Perpetua" (xenodochio era in età medievale un centro di accoglienza dei pellegrini) per raggiungere il "parco del pellegrino".
4. La ricorrente sostiene: che la realizzazione di un percorso penitenziale è opera

estranea alle finalità istituzionali del Comune; che, se qualificabile come pubblica, l'opera doveva essere assoggettata alla normativa di settore, sia urbanistica sia dei lavori pubblici; che la scelta del percorso, che interferisce con la sua proprietà, lede il principio di proporzionalità, esistendo cinque soluzioni alternative che avrebbero evitato un'espropriazione a suo carico, modesta nei valori fondiari, ma rilevante per l'accessibilità, la sicurezza e la riservatezza della propria privata dimora.

5. Il ricorso, cui resiste il Comune, è infondato.

Il *primo motivo* denuncia sviamento dall'interesse pubblico sul rilievo che un parco del pellegrino (cattolico) non rientrerebbe nelle finalità istituzionali della pubblica amministrazione, sicché mancherebbe la pubblica utilità dell'opera, presupposto fondamentale dell'espropriazione.

6. Osserva il Collegio che le ragioni dell'opera - e le motivazioni della variante - vanno ricercate non tanto nel dibattito consiliare e nel tenore delle dichiarazioni dell'assessore proponente o di singoli consiglieri (su cui si esercita il colorito e ironico argomentare di parte ricorrente), bensì nella relazione tecnica che accompagna la variante e descrive natura e finalità oggettive dell'opera in progetto complessivamente considerata (cfr. TAR Lazio 1[^], 10.4.02 n. 3070).

7. Ora, la delibera di adozione della variante, per quanto riguarda l'intervento in questione, si propone di "localizzare le aree da destinare a diversi utilizzi (parcheggio, parco, percorsi ciclo-pedonali, impianti tecnologici) nella riqualificazione dell'area che dal Santuario sale a S. Perpetua".

8. E la relazione tecnica che accompagna la variante precisa che scopo dell'intervento è "riqualificare e tutelare l'area dello Xenodochio di Santa Perpetua e parte del compendio circostante mediante la realizzazione del «Parco del Pellegrino», con relativi arredi, attrezzature tecniche ed illuminazione e renderlo raggiungibile: da Piazza della Basilica tramite un percorso pedonale che dalla Piazza

raggiunge la passerella esistente e sale allo Xenodochio attraversando i terrazzamenti esistenti ... Nella riqualificazione totale dell'area è previsto anche lo spostamento del traliccio esistente da anni in prossimità dello Xenodochio, in nuova posizione scelta il meno visibile possibile”.

9. Quali che siano le motivazioni individuali dei futuri fruitori dell'opera (turisti, pellegrini, visitatori, studiosi, credenti o non credenti, ecc.), la variante non risponde dunque ad una finalità religiosa, estranea agli scopi istituzionali della P.A., ma ad un fine prettamente urbanistico, consistente nella riqualificazione di un ambito territoriale: riqualificazione che, nella scelta - insindacabile nel merito - degli obiettivi e delle priorità, il Comune ha pieno potere di perseguire. Tanto più ove si consideri che proprietario della Chiesa di S. Perpetua è il Comune stesso (come affermato senza confutazione dalla difesa comunale); e che l'opera, che involge una superficie di 6.000 mq, è interamente finanziata da terzi (s.p.a. TERNA) con un contributo pari al costo totale, a compensazione dei danni ambientali conseguenti all'attraversamento del territorio comunale con un elettrodotto.

10. Il *secondo motivo* denuncia la falsa applicazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) e b), della legge regionale 23 giugno 1997 n. 23, che prevede una procedura semplificata per l'approvazione di talune varianti allo strumento urbanistico generale.

11. Si tratta delle varianti (a) dirette a localizzare opere pubbliche di competenza comunale, nonché a modificare i relativi parametri urbanistici ed edilizi, eccettuati i casi in cui la legislazione statale o regionale già ammetta la possibilità di procedere a tali adempimenti senza preventiva variante urbanistica; ovvero delle varianti (b) volte ad adeguare le originarie previsioni di localizzazione dello strumento urbanistico generale vigente alla progettazione esecutiva di servizi e infrastrutture di interesse pubblico, ancorché realizzate da soggetti non istituzionalmente preposti. Dal momento che il caso in esame ricade sotto la lettera a), non si vede sotto quale

profilo la norma possa dirsi violata, una volta riconosciuto il carattere pubblico dell'opera e la competenza comunale al riguardo.

12. Il *terzo motivo* prospetta un vizio di contraddittorietà o perplessità che renderebbe "indecifrabile l'intera operazione": presentata - assume la ricorrente - ora con motivazioni di carattere religioso, ora con motivazioni "laiche" (recupero paesaggistico, valorizzazione del complesso Basilica-Chiesa di S. Perpetua), però smentite dall'intento di sottoporre all'autorità religiosa la scelta se utilizzare "il risultato edilizio e infrastrutturale ... per i propri fini trascendenti ovvero abbandonarlo a un destino immanente".

13. Anche questa censura si basa non già sulla motivazione oggettiva della variante, ma sulle dichiarazioni rese nelle adunanze consiliari - in sede di adozione e approvazione - dal sindaco e dall'assessore alla qualità urbana: dichiarazioni che, espressive di punti di vista personali, non appaiono idonee a scalfire o contraddire le finalità illustrate nella relazione tecnica sottoposta al consiglio comunale e approvata da tale organo.

14. Con il *quarto motivo* la ricorrente deduce la violazione dell'art. 14 della legge Merloni (legge quadro in materia di lavori pubblici, 11 febbraio 1994 n. 109) in quanto il programma triennale dei lavori pubblici, nel quale è stato inserito l'intervento *de quo*, non sarebbe stato preceduto da uno studio di inquadramento, volto a identificare i bisogni della collettività da soddisfare, e dallo studio di fattibilità dell'opera.

15. Osserva il Collegio che la delibera 12 ottobre 2005 n. 122 della giunta comunale (individuata come "provvedimento impugnato" solo nell'elenco dei documenti in calce al ricorso) ha ad oggetto l'adozione dello schema di programma triennale dei lavori pubblici *per il triennio 2006-2008*.

16. Ora, a quanto risulta dalla nota 5 gennaio 2007 prot. 348 (doc. 25 fasc.

Comune), con cui il capo Area tecnica del Comune ha evaso una richiesta di accesso della ricorrente, l'opera *de qua* (vale a dire il recupero paesaggistico e architettonico dell'area dello xenodochio) è stata inserita, previo studio di fattibilità in data 10.2.2006, nel programma triennale dei lavori pubblici *per il triennio 2007/2009* adottato con delibera di giunta 12.10.2006 n. 114.

17. Studio di fattibilità e delibera, trasmessi alla ricorrente con la menzionata nota comunale 5.1.2007, non risultano impugnati. Ne deriva che il motivo di ricorso in esame, oltre che infondato in fatto (lo studio di fattibilità avendo preceduto non solo il pertinente programma triennale, ma addirittura l'adozione della variante), è inammissibile in diritto: ciò in quanto la delibera di giunta n. 122 del 2005 (peraltro di mera "adozione" dello schema di programma triennale 2006/08, e dunque priva di portata lesiva, riconducibile, semmai, all'atto di approvazione) appare superata dal deliberato posteriore (n. 114 del 2006), che non è stato fatto oggetto di impugnativa.

18. Resta da esaminare la doglianza dedotta dalla ricorrente nella parte in fatto del ricorso, laddove si censura l'operato del Comune per il fatto che, nella scelta dell'itinerario per il percorso pedonale in piano (che collega la piazza della Basilica con la passerella sul torrente Poschiavino), non avrebbe tenuto conto di soluzioni alternative non invasive della sua proprietà.

19. La censura è infondata. Il Comune ha controdedotto alle osservazioni della ricorrente in sede di approvazione definitiva della variante (delibera 30 settembre 2006 n. 40, Allegato "A") ribadendo le ragioni - già esplicitate nella relazione tecnica - che supportano il tracciato prescelto a preferenza delle ipotesi prospettate in via alternativa.

20. Va premesso che l'itinerario prescelto - documentato dalla difesa comunale graficamente (doc. 15) e fotograficamente (doc. 17~19) - parte da piazza della

Basilica della Madonna di Tirano, attraversa la via Ermanno Balgera, e prosegue lungo un andito delimitato da edifici e già adibito a transito pedonale a servizio dei fabbricati prospicienti.

21. Come risulta dalle controdeduzioni comunali, questo tracciato è stato ritenuto preferibile in quanto: si tratta di un “tracciato sicuro lungo percorsi lontani dalle principali vie di traffico veicolare, adatti ai pedoni”; “insiste su porzioni di terreno indicate da tempo come andito e segue percorsi pedonali già esistenti e delimitati; l’uso pubblico ne estende solo l’utilizzo... in ogni caso, la parte di terreno interessata dal percorso in previsione è interna al perimetro del centro storico, individuata come zona pavimentata - di passaggio, e, per tale motivo, i proprietari non ne potrebbero comunque modificare l’uso”.

22. I percorsi alternativi, già esaminati in sede di Relazione tecnica, sono stati scartati in quanto: le proposte 1 e 2 (passaggio diretto nel cortile della ex casa del Fanciullo attraverso l’accesso carraio su via Stelvio) “provocano la completa divisione di estese proprietà determinando limitazioni d’uso sensibili dei beni”; le proposte 2 e 3 (passaggio attraverso l’accesso carraio su via Stelvio e passaggio interamente su vie comunali) “seguono tratte stradali a traffico intenso limitando in tal modo le condizioni di sicurezza ... essendo tali tratte ad uso promiscuo veicoli/pedoni”; le proposte 4 e 5 (passaggi da ricavarsi presso i servizi igienici adiacenti l’ufficio postale, ovvero nel cortile retrostante il Museo) “richiedono la demolizione di fabbricati destinati ad altri usi”.

23. Si tratta di considerazioni - incontestabili in fatto ed esenti da profili di illogicità - sufficienti a dar conto della scelta compiuta, che utilizza un passaggio pedonale esistente, già dotato di illuminazione, nuove fognature e nuova pavimentazione.

24. Se poi è vero che la chiesa di S. Perpetua è raggiungibile per altre vie, basti dire che si tratta di percorsi con caratteristiche diverse (uno muove dal comune

confinante ed è aperto agli autoveicoli; l'altro, in terra battuta, è utilizzato anche da moto fuoristrada e mezzi agricoli) e che la previsione di un percorso aggiuntivo esclusivamente pedonale appartiene ad un ambito di discrezionalità non sindacabile in questa sede.

25. Per le considerazioni esposte il ricorso va respinto. Si ravvisano tuttavia ragioni sufficienti per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia respinge il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26 maggio 2010, con l'intervento dei magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Carmine Maria Spadavecchia, Consigliere, Estensore

Silvia Cattaneo, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/07/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO